CAMERA DEI DEPUTATI N. 3101

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale

Presentata l'11 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 8 marzo 1989, n. 95, reca le norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

Evidentemente, la particolare delicatezza di tale incarico, che attribuisce compiti e responsabilità nella fase di preparazione del seggio elettorale, durante le operazioni di voto e durante lo spoglio delle schede, aveva suggerito al legislatore di disciplinare nel dettaglio le modalità di selezione degli idonei ed il sorteggio delle persone di volta in volta prescelte.

Le esperienze degli anni recenti hanno però dimostrato che, mentre le consultazioni elettorali sono state assai numerose, anche per il frequente ricorso ai *referendum*, non è stata finora garantita la rotazione dei soggetti impegnati nell'ufficio di scrutatore di seggio.

Quasi sempre, infatti, sono state chiamate a ricoprire tale incarico le stesse persone, e si è resa così evidente l'inadeguatezza dei meccanismi attualmente vigenti, che non sono in grado di assicurare l'indispensabile rotazione ed hanno determinato l'insorgere di dubbi sulla trasparenza delle procedure di selezione e di sorteggio. Addirittura, potrebbe essere in pericolo il corretto svolgimento delle attività all'interno del seggio e la stessa limpidezza della consultazione elettorale risulterebbe in qualche modo pregiudicata.

Inoltre, i compensi, un tempo assai modesti, previsti in favore degli scrutatori sono oggi più consistenti, cosicchè appare equo attribuirli, di preferenza, ai giovani

in attesa della prima occupazione ed ai disoccupati.

La presente proposta di legge, dunque, prevede all'articolo 1 il periodico rinnovo dell'albo professionale degli idonei all'ufficio di scrutatore di seggio.

All'articolo 2, poi, è contemplata una quota di riserva (pari alla metà del totale) delle persone da sorteggiare per l'ufficio di scrutatore, in favore dei giovani in attesa di occupazione e dei disoccupati; al fine di garantire la rotazione nelle nomine, è anche disposta l'esclusione dal sorteggio per quanti abbiano già assunto gli incarichi di scrutatore o di presidente di seggio in una delle due consultazioni elettorali precedenti.

L'entrata in vigore di tali norme potrà consentire di favorire concretamente quanti versano in precarie condizioni economiche, senza alcun onere ulteriore a carico delle finanze dello Stato, e, permettendo l'effettiva rotazione delle persone selezionate, restituisce trasparenza alle operazioni elettorali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* L'albo di cui ai commi 1 e 2 è rinnovato ogni cinque anni con le stesse modalità previste per la sua costituzione ».

ART 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Una quota pari alla metà degli scrutatori da nominare è riservata ai giovani in attesa di prima occupazione ed ai disoccupati. Sono esclusi dal sorteggio di cui al comma 1 coloro che hanno partecipato, come scrutatori o presidenti di seggio, ad una delle due consultazioni elettorali precedenti ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3101
Lire 500